

EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITA' CULTURALI

INDICE

Premessa	Pag.	2
CAPITOLO 1 Erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa	Pag.	3
1.1 Liberalità previste dal c.d. Decreto competitività	Pag.	3
1.2 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	Pag.	5
1.3 Erogazioni liberali per i settori dei beni culturali e dello spettacolo	Pag.	6
CAPITOLO 2 Erogazioni liberali deducibili dall'IRAP	Pag.	9
APPENDICE NORMATIVA	Pag.	10

Erogazioni liberali per finalità culturali

Premessa

Il sistema tributario italiano prevede agevolazioni fiscali, sotto forma di deduzione dal reddito di impresa, per le Aziende che effettuano erogazioni liberali a favore di enti, i quali rivestano particolare rilevanza sociale.

Scopo della presente monografia è l'illustrazione delle varie agevolazioni previste per le imprese che effettuano erogazioni liberali a favore della tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché tenuto conto della complessità ed articolazione della relativa normativa, quello di fornire alle Aziende una guida sintetica sulla materia.

CAPITOLO 1

Erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa

1.1 Liberalità previste dal c.d. Decreto competitività (1)

Per effetto del cosiddetto decreto competitività, le imprese possono dedurre dal reddito aziendale le liberalità in denaro o in natura, erogate a favore di: *ONLUS* (2), associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni

(1) Art. 14. D.L. n. 35/2005.

(2) Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria.

Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS devono operare nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei seguenti settori di attività:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'abituale attività di raccolta riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. "ONLUS di diritto" e cioè gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella "sezione a mutualità prevalente" dell'Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei soppressi registri prefettizi) nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.

Sono inoltre considerate ONLUS c.d. "parziali", limitatamente all'esercizio delle attività sopra elencate, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita comunicazione presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

Questo controllo preventivo a cura dell'Agenzia delle Entrate consente così l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS che ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

di interesse artistico, storico e paesaggistico (3). Tale deduzione opera nel limite **del 10%** del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di **70.000 euro annui** (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

In particolare:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le **erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale: prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari al medesimo stato di commercializzazione (produzione, commercio all'ingrosso o al dettaglio); l'Azienda, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell'erogazione:

- conservi le scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.

Inoltre, è consigliabile che l'ente beneficiario predisponga una relazione sulla gestione, per illustrare le varie voci di bilancio.

L'inosservanza dei suddetti adempimenti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per l'impresa donante e, per questo, è opportuno che sia attentamente verificato.

(3) Individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007. Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni che sono stati individuati dagli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs. n. 42/2004.

Qualora nella dichiarazione dei redditi dell'Azienda erogante, siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili da parte del beneficiario.

Nell'ipotesi in cui la deduzione risulti indebita, per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con l'impresa erogante per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

La deduzione in questione non può cumularsi con agevolazioni fiscali, previste da altre norme, indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se l'impresa effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari), per un valore superiore al sopra ricordato limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

Evidenziamo, ancora, l'opportunità che le Aziende eroganti, al fine di cautelarsi dalla perdita del beneficio fiscale in parola, controllino l'avvenuto rispetto degli adempimenti sopra ricordati, da parte dell'ente beneficiario dell'erogazione stessa.

* * *

Per completezza si segnala che, in alternativa alla deducibilità sopra esaminata, le imprese, a fronte di erogazioni liberali in denaro solamente a favore di ONLUS, indipendentemente dal settore di attività, possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato (4).

1.2 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (5)

Le imprese, che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza

(4) Art. 100, c. 2, lett. h) D.P.R. n. 917/1986.

(5) Art. 100, c. 2, lett. f) D.P.R. n. 917/1986.

scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la

manutenzione, la protezione o il restauro di beni di rilevante valore culturale, artistico e archeologico (6), possono dedurre **interamente** dal reddito di impresa tali erogazioni.

Il soggetto erogatore dovrà presentare, alle Soprintendenze di settore competenti, apposita istanza, corredata da un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali (7). Le attività e le iniziative in argomento devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

1.3 Erogazioni liberali per i settori dei beni culturali e dello spettacolo (8)

Possono essere dedotte dal reddito d'impresa, per l'intero ammontare delle erogazioni effettuate, le somme in denaro che le Aziende destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione dei programmi culturali.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni siano effettuate:

- esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati dal Ministero (9);
- mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti e con l'indicazione, nella causale, del preciso riferimento legislativo (10).

Le imprese devono comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i beni e le attività culturali e, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate le seguenti indicazioni:

- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- i soggetti beneficiari dell'erogazione.

È previsto che le erogazioni affluiscono allo Stato, nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori dello spettacolo).

(6) Individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

(7) Circolare n. 38 del 19 febbraio 2007.

(8) Art. 100, c. 2, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986.

(9) D.M. 3 ottobre 2002.

(10) Art. 100, c. 2, lett. m) del D.P.R. citato oppure art. 38 L. n. 342/2000.

Possono beneficiare di queste erogazioni liberali:

- lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti Locali;
- gli enti pubblici o persone giuridiche private (Associazioni riconosciute, fondazioni, S.p.A., S.r.l., S.a.p.a. e società cooperative) costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari o che, pur non avendoli ricevuti, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di imposta in cui avviene l'erogazione;
- i soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni, antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
- le associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di legge (11), funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
- persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte (12).

Nella seguente tabella riassumiamo le erogazioni liberali, deducibili dal reddito di impresa, esaminate nei paragrafi di fianco evidenziati, della presente monografia.

(11) D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

(12) Così come definite dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Prg.	TIPOLOGIA	LIMITI DI DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF
Prg. 1.1	- Erogazioni in denaro o in natura alle Onlus o alle associazioni di promozione sociale o alle fondazioni o associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (art. 14 D.L. n. 35/2005).	Ammontare non superiore al 10% del reddito d'impresa, e comunque nella misura massima annua di euro 70.000.
Prg. 1.1	- Erogazioni in denaro a favore di Onlus (art. 100 c. 2 lett h Tuir)	- Ammontare non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa
Prg. 1.2	- Erogazioni in denaro allo Stato, enti o istituzioni pubbliche, a fondazioni e ad associazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni di rilevante valore culturale, artistico e archeologico (art. 100 c. 2 lett. f Tuir)	- Interamente deducibili
Prg. 1.3	- Erogazioni in denaro allo Stato, alle regioni, agli enti locali territoriali, ad enti o istituzioni pubbliche, a fondazioni e ad associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. (art. 100 c. 2 lett. m Tuir)	- Interamente deducibili

CAPITOLO 2

Erogazioni liberali deducibili dall'IRAP

Ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), precisiamo quanto segue:

- per le società di capitali (S.p.A., S.A.P.A., S.r.l.), per le società di persone (S.n.c., S.a.s.) e per le ditte individuali in contabilità ordinaria e che abbiano optato per il particolare regime IRAP previsto per le società di capitali, le erogazioni liberali sono interamente deducibili (13);
- le ditte individuali e le società di persone, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria, che non abbiano optato per il particolare regime IRAP, previsto per le società di capitali, non possono dedurre le erogazioni in esame (14).

* * *

I testi delle norme legislative e delle circolari ministeriali citate nella presente monografia sono riportati nella sezione appendice normativa.

(13) Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, in quanto tali erogazioni sono classificabili alla voce "B14 oneri diversi di gestione" del conto economico, voce deducibile interamente dall'IRAP.

(14) Ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs. n. 446/1997.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto-legge del 14 marzo 2005 n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005

Legge di conversione n. 80 del 14/05/2005

... omissis ...

Articolo 14 - ONLUS e terzo settore

In vigore dal 1 gennaio 2006

Modificato da: Legge del 23/12/2005 n. 266 Articolo 1

1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.";

b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".

8. (Comma abrogato)

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

* * *

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2007

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2007

Articolo 1 - Destinatari disposizioni

In vigore dal 13 giugno 2007

1. Le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono quelle indicate all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e puo' essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, decreto legge 14 marzo 2005, n.35

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della croceca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC - Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
5	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
6	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI	80113270583	P.zza Pagani, 13/2	Roma	00100
7	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
8	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
9	CETA - Centro di ecologia teorica e applicata	91003370518	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
10	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
11	Centro di oncobiologia sperimentale - COBS	97107700824	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
12	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
13	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
14	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato - Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
15	CIRIEC - Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02243280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
16	FEDERTERM	07282231004	Via Po, 22	Roma	00198
17	FIRC - Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
18	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
19	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
20	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
21	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
22	Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
23	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Spaffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
24	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
25	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
26	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
27	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lunga, 10	Roma	00165
28	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
29	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
30	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
31	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
32	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
33	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
34	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
35	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
36	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
37	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio	Venezia	30100

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
			Maggiore, 1		
38	Fondazione Giovanni Gorla	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
39	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
40	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
41	Fondazione IMC - Centro marino internazionale - Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
42	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petroliini, 2	Roma	00197
43	Fondazione istituto di alta cultura Orestyadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
44	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
45	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
46	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bo, 1	Milano	20100
47	Fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
48	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
49	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
50	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli - Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
51	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
52	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze - Onlus	94113710480	Bigo S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
53	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
54	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
55	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
56	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
57	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operaia, 40	Genova	16149
58	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
59	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
60	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
61	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
62	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucoli, 122	Teramo	64100
63	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
64	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
65	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
66	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto - e/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
67	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza Università, 1 - e/o Università	Perugia	06123
68	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce, 191 - e/o Università	Venezia	30135
69	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
70	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
71	IASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
72	Istituto Affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
73	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
74	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
75	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
76	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
77	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
78	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
78	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
80	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzo, 16	Roma	00193
81	Istituto per la storia del movimento cattolico Paolo VI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
82	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
83	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
84	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
85	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
86	Prato ricerche - Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
87	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01195680105	P.le S. Giacomo, 5	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
88	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana, 118	Roma	00100
89	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
90	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colferamole, 11	Impruneta (FI)	50023
91	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
92	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

* * *

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

... omissis ...

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13- bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

... omissis ...

Articolo 134

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree indicate all'articolo 142;

c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

* * *

Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

... omissis ...

Articolo 100 - Oneri di utilità sociale. (N.D.R.: ex art.65. Le disposizioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall'art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.)

In vigore dal 3 aprile 2007

Modificato da: Decreto-legge del 31/01/2007 n. 7 Articolo 13

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) (lettera abrogata);

d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio,

di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione,

valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanita' autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;

o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione.

* * *



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione

Servizio I - Affari generali, bilancio e programmazione

Roma, 13.02.2007

CIRCOLARE N. 38
Prot. 6253
22.10.07/4

A tutte le Direzioni generali

A tutte le Direzioni regionali

A tutti gli Istituti centrali e periferici

LORO SEDI

All' Agenzia delle Entrate
Direzione centrale normativa e contenzioso
Settore fiscalità delle imprese e finanziaria
Ufficio enti non commerciali e ONLUS
Viale Europa, 242
00144 ROMA

e, p.c.

Al Segretario Generale

All' Ufficio di Gabinetto dell' On.le Ministro

Al Sottosegretario di Stato dott.ssa Danielle
Gattegno Mazzonis

Al Sottosegretario di Stato Dott.ssa Elena
Montecchi

Al Sottosegretario di Stato Dott. Andrea
Marcucci

Al Presidente del Collegio di Direzione del
Servizio di Controllo Interno

LORO SEDI

Oggetto: Erogazioni liberali ai sensi dell' art. 15 lettera h), del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R. (detrazione d'imposta del 19% dell'erogazione liberale per le persone fisiche e gli enti non commerciali) - **Richiesta dati relativi all'anno 2006 - Integrazione - modifica della circolare n. 183 del 22.12.2005**



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

II

Con riferimento a quanto disposto con la circolare n. 183 del 22 dicembre 2005 ed in particolare, all'art. 15 lettera h), del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R. (detrazione d'imposta del 19% dell'erogazione liberale per le persone fisiche e gli enti non commerciali), si richiede agli uffici competenti di comunicare alla scrivente Direzione generale – Servizio I - Affari generali bilancio e programmazione – in forma cartacea o via e-mail all'indirizzo ueroogazioniliberali@beniculturali.it, **entro il 28 febbraio 2007, i dati relativi alle istanze autorizzate per il beneficio degli sgravi fiscali, prodotte in relazione alle erogazioni liberali, effettuate nell'anno 2006**, specificando i nominativi dei soggetti erogatori, l'ammontare delle erogazioni effettuate e la finalità specifica delle stesse, per le conseguenti comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di garantire lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa e nel rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo che la legge pone in carico al Ministero per i beni e le attività culturali, si rappresenta la necessità di rivedere parzialmente *per il futuro* le modalità procedurali da seguire per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri dei competenti comitati di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, incentrando sugli organi territoriali periferici le relative competenze.

Si ribadisce come la norma in oggetto imponga di regolare l'erogazione liberale mediante una **convenzione** (o un accordo scritto, se tra privati), **avente natura bilaterale**, che deve essere stipulata tra il soggetto erogatore ed il soggetto beneficiario attuatore dell'iniziativa.

Il soggetto erogatore presenta alla Soprintendenza competente per settore un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in relazione alle erogazioni liberali effettuate per ciascun anno finanziario.

All'istanza deve essere allegato un elenco completo delle erogazioni con i seguenti dati e documenti:

- copia della convenzione;
- denominazione e natura giuridica dell'ente beneficiario;
- importo dell'erogazione;
- denominazione ed ubicazione degli immobili /descrizione dettagliata dell'iniziativa culturale;
- destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione / tempi di realizzazione dell'iniziativa culturale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

III

Successivamente, il soggetto beneficiario, facendo esplicito riferimento al contributo dell'erogatore, **richiede alla suddetta Soprintendenza l'approvazione della previsione di spesa inerente le attività finanziate.**

La Soprintendenza provvede a vistare, per approvazione, la previsione di spesa trasmessa dal soggetto beneficiario e provvede a trasmettere copia del preventivo di spesa appositamente vistato, al soggetto erogatore comunicandone contestualmente l'invio al soggetto beneficiario dell'erogazione. **L'invio del documento vistato costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.**

Resta inteso che al termine delle attività, il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, deve richiedere alla Soprintendenza il visto sul consuntivo di spesa dettagliato e relativo alle attività svolte.

Spetta dunque alle Soprintendenze adempiere agli anzidetti obblighi di legge mentre per i beni librari, in base all'attuale struttura organizzativa, la competenza è della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali (vedi circolare prot. n. 5131 del 30.11.1982).

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa in oggetto, se l'attività finanziata è un'iniziativa culturale, l'autorizzazione non può prescindere dall'acquisizione del parere del competente comitato di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, da richiedersi per il tramite delle Direzioni generali competenti.

Per quanto riguarda le iniziative inerenti il settore dello spettacolo, i suddetti pareri sono da acquisire, per il tramite della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, presso le competenti Commissioni consultive.

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Alfredo GIACOMAZZI)

CG/SM

* * *

Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002

(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002)

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante "misure in materia fiscali", che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 di individuazione delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro;

Considerato che la conferenza unificata nella seduta del 22 marzo 2001 ha raccomandato al Ministro per i beni e le attività culturali di verificare la possibilità di procedere ad aggiornamenti periodici del decreto, al fine di valutare la possibilità e le modalità di identificazione di quei soggetti privati che, pur svolgendo meritoria attività nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo di recente costituzione, non percepiscono contributi dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;

Ritenuto opportuno rivedere il decreto dell'11 aprile 2001, accogliendo le osservazioni formulate dalla conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;

c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;

- d) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attivita';
- e) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attivita';
- f) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
- g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalita' giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
- h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalita' di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
- i) le persone giuridiche private che esercitano attivita' dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, cosi' come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Art. 2.

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 1 e' cosi' di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto e' cosi' determinata:

b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alle somme complessivamente erogate;

b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1) e b2).

2. La somma determinata ai sensi del comma 1, sub-b2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sara' determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato generale, curera' la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e

della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma dello stanziamento complessivo per l'anno 2002 è fissata in Euro 90.379.600,00.

Art. 3.

1. Per "finalità" e "attività" nel settore dei beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Per "finalità" e "attività" di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 4.

1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.

Art. 5.

1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità complete del soggetto erogatore e le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.

3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.

Art. 6.

1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell'attività prevista.

2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni liberali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

* * *

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997

Articolo 5

Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

(N.D.R.:

Vedasi anche l'art.1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n. 244.)

In vigore dal 1 gennaio 2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

* * *

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997

Articolo 5 bis

Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali.

(N.D.R.: Vedasi anche l'art. 1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

In vigore dal 1 gennaio 2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.